



ASSOCIAZIONE CORO STELLA ALPINA TREVISO

Via De Coubertin, 6 31100 Treviso (TV) P.Iva 03680650268 c.f. 80027680265

A seguito di regolare convocazione a cura del Presidente, il giorno 09 Maggio 2022 alle ore 21:00 nella sede sociale in Via P. DE Coubertin 6a Treviso si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati.

Effettuata la verifica poteri risultano :

Presenti n.: 19

Assenti n. : Mario Cester che delega il presidente // Busato Luigino; Lino Zanolona
Andre Collegari

Verificata la presenza di n. 19 ^{+ 1 delega} su n. 24 soci iscritti il Presidente Furlan Cristiano dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed in grado deliberare sul seguente ordine del Giorno:

- 1- ADEGUAMENTO STATUTO AL D.LGS N. 117/2017
- 2- ISCRIZIONE ALL'ALBO APS / RUNTS TENUTO DALLA REGIONE VENETO

Il presidente Furlan Cristiano propone quale segretario verbalizzante il signor Bastianon Francesco il quale accetta

L'assemblea approva

- 1- ADOZIONE NUOVO STATUTO PER ADEGUAMENTO AL D.LGS N. 117/2017

Premesso che:

Dal 1994 è costituita l'associazione Coro Stella Alpina repertorio n. 40596 Treviso il cui ultimo adeguamento statuario risale all'31 dicembre 2003 effettuato con scrittura privata registrata all'ufficio dell'agenzia delle entrate di Castelfranco Veneto.

Per poter accedere al Registro Unico del Terzo settore in quanto associazione di promozione sociale, i soci riuniti in assemblea Straordinaria convengono di proseguire nella propria attività nella forma di Ente del Terzo Settore come Associazione non riconosciuta che assumerà la seguente denominazione:

- CORO STELLA ALPINA TREVISO APS
- L'APS ha sede legale in Via De Coubertin, 6/a 31100 Treviso

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, di cui all'Art. 5 D.Lg117/2017 LETTERA I) : Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo;

-l'associazione avrà come principi informativi quelli analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Verbale:

assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea prevalenza delle prestazioni degli associati Volontari diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'ammissione di nuovi soci.

Tutto ciò premesso dopo averne dato lettura ed averlo discusso articolo per articolo l'assemblea con voti favorevoli unanimi, delibera di approvare lo Statuto, composto da n. 32 articoli allegato al presente Verbale del quale fa parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce i precedenti in ogni loro parte.

2- ISCRIZIONE ALL'ALBO APS /RUNTS TENUTO DALLA REGIONE VENETO

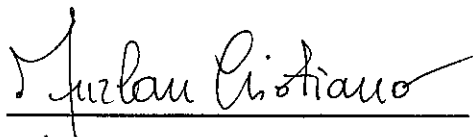
L'Assemblea Conferisce mandato al presidente perché :

- provveda alla registrazione del presente atto nei modi e termini di Legge:
- Faccia richiesta alla Regione Veneto per l'iscrizione all'albo delle APS /RUNTS nei modi e termini indicati dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione medesima.

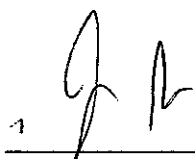
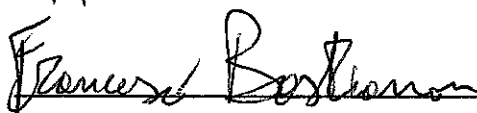
Esauriti i punti all'ordine del Giorno e non venendo chiesta da altri parola, il Presidente alle ore _____ dichiara chiusa l'assemblea. Alle ore 23.00

Fatto Letto e sottoscritto

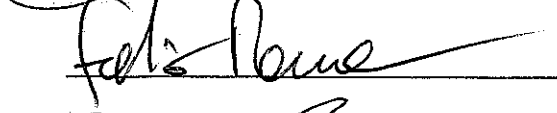
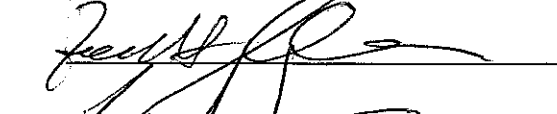
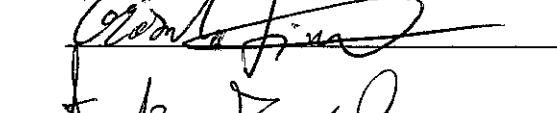
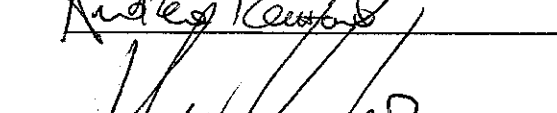
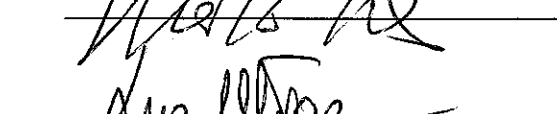
Il Presidente Furlan Cristiano

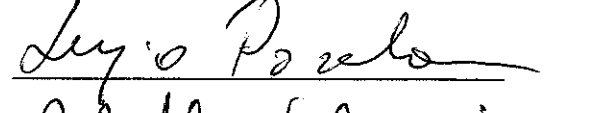
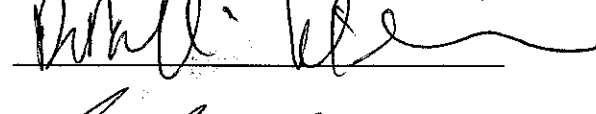
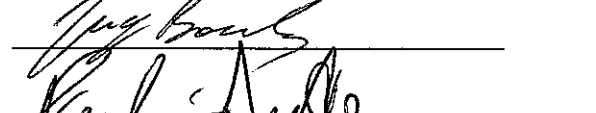
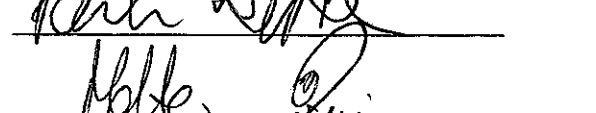
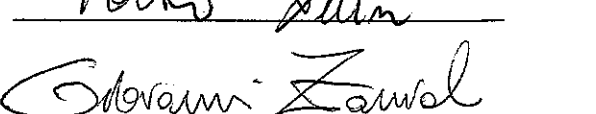
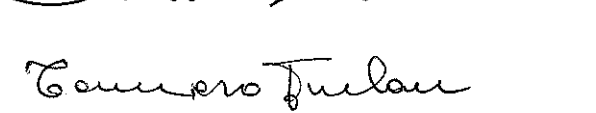


Il segretario Bastianon Francesco



MAESTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il **15 SET. 2023** al N° **2762** Priv.S.3^a

Esatti €



PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

CASSIERA ENTRATE TRIBUTARIE

[Handwritten signature]

STATUTO

CORO STELLA ALPINA TREVISO

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'associazione Coro Stella Alpina Treviso costituita in data 11 aprile 1986 diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Coro Stella Alpina Treviso "APS" e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via P. De Coubertin, 6/a nel Comune di Treviso.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Organo di Amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali e di utilità sociale.

Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la musica, in particolare nella forma di aggregazione corale, e tutelare le tradizioni popolari della comunità locale.

Le attività proposte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 alle lettere che seguono:

- d) culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

-Incrementare e coordinare l'educazione e l'animazione musicale nel contesto socio- culturale, far conoscere e valorizzare il canto popolare ed ogni forma di canto corale, in particolare promuovendo iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione del patrimonio musicale;

-Far opera di divulgazione culturale musicale mediante l'organizzazione di concerti - strumentali, vocali ed altre manifestazioni ad ogni livello, nonché con l'eventuale incisione di dischi, di musicassette o altri canali multimediali e di pubblicazioni riguardanti il proprio repertorio e la vita associativa del coro;

-Sviluppare rapporti e collaborazioni con altre organizzazioni musicali, italiane ed estere su basi di reciprocità e non.

- realizzare attività corale finalizzata alla promozione ricreativa dei soci e della comunità locale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del numero richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel successivo art.19;
- votare in Assemblea purché al momento della convocazione siano iscritti nel libro degli associati, e in regola con il pagamento della quota associativa,
- Denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo

settore

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. In caso di mancato pagamento della quota associativa annuale il socio decade automaticamente dall'associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o si rende colpevole di comportamenti palesemente ostili, tali da inficiare l'attività sociale, lesivi della dignità dei coristi e del coro può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione dev'essere ratificata dall'assemblea.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che avrà possibilità di appello all'assemblea entro 30 giorni.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo, che costituisce l'organo di amministrazione dell'associazione;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge,
- Organo di revisione, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge;

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare al massimo un solo associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, qualora se ne rilevi l'opportunità da persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro dei soci, e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di

partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere

revocato.

- Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
- Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge esclusiva dell'assemblea.

In particolare tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- elegge il Presidente e le altre cariche sociali;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nomina nel proprio seno il Presidente e le altre cariche sociali, in particolare il Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;
- delibera tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del RUNTS;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per la scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che al suo interno eleggerà il nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo :

. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da :

- . quote associative;
- . contributi pubblici e privati;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rendite patrimoniali;
- . attività di raccolta fondi;
- . rimborsi da convenzioni;
- . proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- . ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

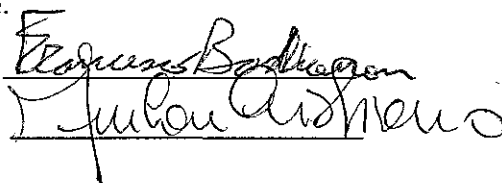
(Norma transitoria)

1) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2) L'acronimo ETS/APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario dell'Assemblea straordinaria (Bastianon Francesco)

Il Presidente dell'Assemblea straordinaria (Furlan Cristiano)



Fatto, letto e sottoscritto a Treviso il 28 aprile 2023

****Il presente documento consta di n. 10 (dieci) pagine inclusa la presente.**